

MICCOLLARI
P.C. 158

Mod. 281

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

001202

Ordinanza n. del 14 LUG. 2026

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca.

**IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1037 del 5 novembre 2023 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1041 del 17 novembre 2023 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, con la quale lo stato di emergenza sopra richiamato è stato esteso ai territori delle province di Massa Carrara e Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, è stato integrato di euro 25.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con il quale sono stati destinati 66 milioni di euro per gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per i territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 di cui alle sopra citate delibere del Consiglio dei ministri;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, è stato ulteriormente integrato di euro 88.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1128 del 31 gennaio 2025 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara e Lucca";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2025, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, è integrato di euro 131.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota dell'Ufficio del Commissario delegato ex OCDPC n. 1037/2023 del 20 giugno 2025;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge del 31 ottobre 2025, n. 159 con il quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato ed integrato dall'articolo 10, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, ai sensi del quale "Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto contributo per la ricostruzione. La sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla





Presidenza del Consiglio dei Ministri

restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma”;

TENUTO CONTO che la Regione Toscana, con nota n. 179579 del 27 febbraio 2026, ha rappresentato, tra l'altro, l'esigenza di estendere la misura relativa alla corresponsione del contributo di autonoma sistemazione;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

CONSIDERATO che l'ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità,

TENUTO CONTO che tra gli eventi di cui all'articolo 1 comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricompresi anche quelli verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2025, n. 1158 recante: “Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del







Presidenza del Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 1

(Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca)

1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1037 del 5 novembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1037/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti attuatori già individuati dal Commissario, nonché dei soggetti non già individuati dal Commissario,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6425 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.1037/2023, che viene al medesimo intestata fino al 3 novembre 2027. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della Amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1019/2023.
7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.
 10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Toscana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.
 11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
 12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
 13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di





Presidenza del Consiglio dei Ministri

prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2025, 116, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 3 novembre 2027, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, che hanno presentato entro il termine del 7 novembre 2025, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.1158 del 29 agosto 2025, la domanda di contributo e nei confronti dei quali è verificata e attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima.
15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14, si provvede, nel limite di euro 54.000,00 a valere sulle risorse disponibili presenti sulla contabilità speciale n. 6425 di cui euro 36.000,00 per l'anno 2026 ed euro 18.000,00 per l'anno 2027 previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2 (Interventi di riduzione del rischio residuo)

1. Per consentire una progressiva azione di riduzione del rischio sui territori colpiti dagli eventi citati in premessa, anche attraverso la realizzazione di opere di carattere strutturale e infrastrutturale, il Soggetto responsabile individua con proprio provvedimento da adottarsi anche per stralci successivi e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, gli interventi ulteriori rispetto a quelli contenuti nei piani degli interventi urgenti approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile di riduzione del rischio residuo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 1/2018, integrativi e raccordati con quelli contenuti negli strumenti di pianificazione a scala di bacino già vigenti. Preliminarmente alla relativa adozione, il Soggetto responsabile acquisisce il parere della competente Autorità di bacino distrettuale sui provvedimenti di individuazione di cui al presente comma.
2. Nei provvedimenti di cui al comma 1, sono identificati anche i soggetti attuatori degli interventi, che, unitamente al soggetto responsabile, possono operare,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

ove necessario, con le deroghe di cui all'articolo 4.

3. Il Soggetto responsabile relaziona al Capo del Dipartimento della protezione civile, su base semestrale, circa l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Articolo 3 (Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 il Soggetto responsabile è autorizzato ad utilizzare il contributo finanziario di euro 67.811.826,00 concesso, per gli eventi citati in premessa, con la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 9255 e già reso disponibile sulla contabilità speciale intestata al medesimo, fatto salvo il buon esito e il raggiungimento degli obiettivi di rendicontazione in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio del 11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 e successivamente dal Regolamento (UE) n. 461/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Soggetto responsabile è altresì autorizzato ad utilizzare le economie accertate a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, pari ad euro 41.405.054,55.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per finanziare anche la sola progettazione degli interventi di cui all'articolo 2, il Soggetto responsabile può utilizzare, altresì, le risorse già trasferite nella predetta contabilità speciale, ai sensi dell'OCDPC n. 1128/2025, pari a euro 12.000.000,00.

Articolo 4 (Integrazione deroghe)

1. Il Soggetto responsabile ed i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 4 sono autorizzati, fino a sei mesi successivi alla data di adozione della presente ordinanza, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento





Presidenza del Consiglio dei Ministri

di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificati negli articoli 3 e 7 della citata ordinanza n. 1037/2023 e nell'articolo 4 della citata ordinanza n.1041/2023, che sono integrate come segue:

- articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAP;

- articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate.

Articolo 5 (Obbligo di rendicontazione)

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano